



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO PER L'INFORMAZIONE E L'EDITORIA  
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Presidenza del Consiglio dei Ministri  
**DIE 0008976 P-4.14.16**  
del 02/08/2018



20534657

Al legale rappresentante p.t. della  
"Associazione Stampa Romana"  
dott. Lazzaro Pappagallo

Al legale rappresentante p.t. della  
"Associazione Stampa Friuli Venezia  
Giulia"  
Sig. Carlo Muscatello,

Alla Sig. Monica Soldano  
elettivamente domiciliati c/o lo  
Studio legale dell'Avv. Luca Agliocchi  
Viale Mazzini, 13  
00195 - ROMA  
[luca.agliocchi@pecavvocatitivoli.it](mailto:luca.agliocchi@pecavvocatitivoli.it)

**OGGETTO:** Equo compenso nel settore giornalistico L. 233 del 2012 – Riscontro nota del 13 luglio 2018 recante istanza di avvio del procedimento e contestuale richiesta di partecipazione al procedimento amministrativo (ex art 9 L. 241/1990 e s.m.i) e diffida ad adempiere.

Si fa riferimento alla nota in oggetto, formulata nell'interesse e per conto dell'Associazione Stampa Romana, dell'Associazione Stampa Friuli Venezia Giulia (entrambe aderenti alla FNSI) e della Sig.ra Monica Soldano (giornalista), recante formale invito a riconvocare la Commissione per la valutazione dell'equo compenso nel lavoro giornalistico istituita ai sensi della legge 31 dicembre 2012, n. 233 e a procedere agli adempimenti ivi previsti.


Come è noto, la Commissione presieduta dal Sottosegretario di Stato con delega all'editoria pro-tempore, aveva adottato, dopo un articolato e complesso iter, la delibera del 19 giugno 2014 con la quale erano stati approvati i parametri economici per la determinazione dell'equo compenso, in adempimento di quanto stabilito dalla legge n. 233. Peraltro, i contrasti insorti all'interno del Collegio sulla portata delle determinazioni in materia di equo compenso, con particolare riferimento alla platea dei collaboratori esterni alle redazioni, ha portato all'attivazione, da parte del Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, della tutela giurisdizionale avverso la delibera adottata che è stata successivamente annullata dal Tar del Lazio con sentenza n. 5054/2015, confermata poi dal Consiglio di Stato.

Ciò stante – ed al di là delle vicende giurisdizionali – vale la pena precisare che la circostanza per cui i contenuti e le misure dell'equo compenso individuati dalla Commissione con la predetta delibera, poi annullata, siano stati sostanzialmente trasfusi nel Contratto collettivo di lavoro

giornalistico FIEG-FNSI firmato il 24 giugno 2014 è da riferire esclusivamente ad una libera determinazione assunta dalle parti sociali interessate, in forza della propria autonomia contrattuale, sulla quale la Commissione non può interferire.

Con riguardo a quest'ultima, l'art. 4 della legge n. 198 del 2016 (che ha sostituito il comma 4 dell'articolo 2 della citata legge n. 233) ha prorogato la durata in carica della Commissione fino all'approvazione della delibera che definisca l'equo compenso ed al completamento di tutti gli altri adempimenti previsti dal comma 3.

Pertanto, in attuazione di tale disposizione, si procederà al più presto, compatibilmente con gli impegni istituzionali dell'Autorità politica che ha il compito di presiederla, a riconvocare la Commissione per la ripresa dei lavori.

  
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO  
(Cons. Ferruccio Sepe)